

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il 30 novembre 2016, in Via Lungo l'Ema 1-3, Bagno a Ripoli (FI), presso la sede della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito "FTBCC"), si sono riunite:

- Banca di Pescia Credito Cooperativo, in persona del Presidente Franco Papini e del Direttore Generale Antonio Giusti e Banca di Cascina Credito Cooperativo, in persona del Presidente Franco Martinelli e del Direttore Generale Antonio Doveri (di seguito "BCC"), assistiti da Marzia Mustari, dell'Ufficio Relazioni Sindacali della FTBCC;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Dirigente sindacale Alberto Grassi e dal Segretario Responsabile della RSA della Banca di Cascina Credito Cooperativo Giampiero Gini;
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario Regionale del settore BCC Francesca Manetti, dal Coordinatore regionale BCC Nicola Spinetti, dal Dirigente sindacale Pierluigi Bordoni, dai Dirigenti territoriali Toscana Nord Simone Innocenti e Andrea Pacini, dal Segretario Responsabile della RSA della Banca di Pescia Credito Cooperativo Gianluca Ghera e dalla Segretaria Responsabile della RSA della Banca di Cascina Credito Cooperativo Marina Malerbi;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dalla Coordinatrice regionale BCC Silva Biagi, dal Dirigente territoriale di Pisa Claudio Fiaschi, dal Segretario Responsabile della RSA della Banca di Cascina Credito Cooperativo Luca Benvenuti e dal Dirigente BCC Francesco Quiriconi;
- il Sincria-UGL Credito (di seguito "Sindacato"), rappresentato dalla Segretaria provinciale responsabile di Firenze Donatella Daini;
- la UIL.CA (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario Regionale Carlo Del Grande.

Premesso che:

- a) in data 20 ottobre 2016, le BCC hanno ottenuto il provvedimento - previsto dall'art. 57 del TUB – recante l'autorizzazione all'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Banca di Cascina - Credito Cooperativo in Banca di Pescia - Credito Cooperativo;
- b) le date per l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie dei soci sono previste in prima convocazione per il 2 dicembre 2016 e in seconda convocazione in data 3 dicembre 2016 per Banca di Cascina - Credito Cooperativo e 4 dicembre 2016 per Banca di Pescia - Credito Cooperativo;

- c) il 28 ottobre 2016 la FTBCC ha inviato al Sindacato, per conto delle banche proponenti la fusione, un' informativa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, parte seconda, del CCNL per i quadri direttivi, impiegati e ausiliari e dall'art. 47 della legge 428/1990 – con la quale si comunicava che i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno deliberato di procedere ad una fusione ex art. 57 del TUB, che la banca risultante dalla fusione assumerà la denominazione di “Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo”, società cooperativa, con sede legale e amministrativa nel comune di Pescia (PT), Via degli Alberghi, 26;
- d) le Aziende e il Sindacato si sono incontrati il 10 novembre 2016, il 22 novembre 2016 e in data odierna per analizzare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della fusione per i lavoratori, nonché le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. allo scopo di favorire nuova e stabile occupazione secondo criteri di sostenibilità – garantendo, al contempo, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali – la BCC, con riferimento alle risorse attualmente in servizio presso le banche proponenti la fusione con contratto di lavoro di subordinato a tempo determinato in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, trasformerà tali rapporti di lavoro in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una volta concluso il contratto in corso, salvo il ricorrere di giusta causa o giustificato motivo di recesso *ante tempus* nei casi previsti dagli artt. 1 e 3 della legge 15/7/1966 n. 604;
3. per il periodo di vigenza delle prossime 6 graduatorie semestrali (quello compreso tra il 1/3/2017 e il 29/2/2020):
 - ferme restando le percentuali di utilizzo della “flessibilità” e dello “spostamento di orario” di cui all'art. 23 del CSLL (5% ciascuno), il mancato utilizzo fino ad esaurimento di tale percentuale in una delle due graduatorie comporterà il corrispondente incremento di percentuale nell'altra graduatoria garantendo, quindi, una percentuale di utilizzo totale del 10%;
 - la percentuale attuale del 10% di utilizzo del “part-time” di cui all'art. 24 del CSLL viene incrementata di due punti percentuali (12%), tenendo esclusi dal conteggio i contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato.Dall'1/03/2020, restano comunque esclusi dal conteggio dei posti disponibili in graduatoria i part-time concessi a tempo indeterminato.
Nel caso di ritardi occasionali entro i 15 minuti è permesso il recupero della stessa entità a fine giornata;
4. ferma restando la piena applicazione, in materia di trasferimento e di mobilità del personale, delle previsioni di contrattazione collettiva di primo (art. 61 CCNL) e secondo livello (art. 33bis CSLL) vigenti e ad integrazione delle stesse, nel comune intento delle parti di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, viene previsto che, per la durata del piano industriale:
 - a) la lavoratrice, dalla comunicazione in forma scritta all'azienda dello stato di gravidanza, sino al compimento di tre anni del figlio – ovvero il lavoratore sino al compimento dei tre anni del figlio, in caso di fruizione del congedo parentale o in caso di affidamento

esclusivo disposto dal Giudice – possa essere trasferita solo previa acquisizione del suo consenso;

- b) il personale in stato di famiglia monoparentale (es.: madri o padri lavoratori, nel caso di affidamento esclusivo dei figli disposto dal Giudice) con figli conviventi di età fino ai 12 anni, presti attività in una delle 4 filiali/unità produttive più vicine alla propria dimora abituale;
5. a decorrere dall'1/1/2017 la BCC, riconoscendo l'elevato valore, in termini di equità sociale, di tale concessione, attribuirà, in caso di decesso del dipendente, n. 10 mensilità a titolo di indennità sostitutiva. La presente norma assorbe, fino a concorrenza, quanto previsto dalla normativa collettiva;
 6. contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo viene istituita, con separato accordo, una "Banca del tempo" per rendere operativa la possibilità di cessione, fra i dipendenti della nuova Banca, di permessi al fine di aiutare i lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali o familiari che possono determinare periodi di assenze prolungati e/o non preventivabili;
 7. le parti concordano sull'utilità e l'opportunità di avvalersi, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, dello strumento del *Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo* di cui al DM 82761/2014 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di attuazione e la tempistica sono pattuite con separato accordo che sarà sottoscritto entro il 30/04/2017, al fine di individuare la platea dei potenziali destinatari delle misure straordinarie, fermi restando i criteri della volontarietà nell'accesso e del c.d. "minor costo", da utilizzare in caso di richieste eccedenti il numero dei posti tempo per tempo disponibili;
 8. le condizioni economiche di cui beneficiano i dipendenti in servizio presso le banche interessate dall'operazione di integrazione, verranno adeguate alle migliori in uso fra le due banche e applicate ai dipendenti, ferme restando le condizioni minime previste dall'art. 28 del CSLL;
 9. il Premio di risultato (PDR) o strumento analogo eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, relativo ai primi tre esercizi successivi all'integrazione (bilanci 2017, 2018 e 2019, rispettivamente in pagamento negli anni 2018, 2019 e 2020) sarà disciplinato dalla normativa collettiva nazionale e/o locale pro-tempore vigente.
Al contempo si prevede, quale clausola di salvaguardia, che la BCC:
 - in presenza di un utile netto pari ad almeno: 1.300.000 euro per l'anno 2017, 1.000.000 euro per l'anno 2018 e 750.000 euro per l'anno 2019, individui quale *floor* minimo da erogare un importo medio pro capite pari al PDR medio regionale, determinato nell'anno di riferimento in rapporto al numero effettivo dei dipendenti interessati e sulla base di quanto emerso in sede di verifica locale annuale;
 - in presenza di un utile inferiore a quello di cui all'alinea precedente e almeno pari a: 800.000 euro per l'anno 2017, 600.000 euro per l'anno 2018 e 400.000 euro per l'anno 2019, individui quale *floor* minimo da erogare un importo medio pro capite pari alla media dei PDR erogati dalla Banca di Pescia Credito Cooperativo per gli esercizi 2014 e 2015.

Nel caso in cui l'utile netto d'esercizio della BCC sia inferiore ai limiti annuali sopra citati, le parti si incontreranno tempestivamente per assumere le opportune decisioni;

10. entro il 30/6/2017 sarà completato, da parte del Sindacato, il processo di unificazione delle RSA costituite e dei RLS presenti nelle due banche interessate all'operazione di fusione;
11. le Parti si incontreranno:
 - entro il 30/06/2017, dopo aver verificato gli impatti operativi conseguenti alla fusione, con la finalità di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, allo scopo di individuare soluzioni congiunte per attivare un intervallo per la colazione (pausa pranzo) con durata tra un minimo di 30 minuti e un massimo di un'ora, ai sensi dell'art. 123 del CCNL, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali;
 - entro il 30/11/2017, per verificare l'adeguatezza, quantitativa e qualitativa, dell'organico aziendale ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del CSLL. La BCC si impegna a consegnare al Sindacato aziendale e locale, entro il 30/9/2017, i rispettivi organigrammi qualitativi (inquadramenti) e quantitativi (numerici). Nell'incontro verrà anche valutata la congruità degli inquadramenti della BCC incorporante;
12. l'efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata, ex art. 1353 c.c., all'approvazione dello stesso da parte delle assemblee del personale delle BCC e del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie dei soci delle BCC ai sensi dell'art. 2502 c.c. Pertanto, in mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il presente accordo si intenderà nullo e privo di qualsiasi effetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO

FABI

FIRST-CISL

BANCA DI CASCINA CREDITO COOPERATIVO

FISAC-CGIL

SINCRA-UGL

FEDERAZIONE TOSCANA
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

UIL.CA